

REGOLAMENTO

P E R

CONFERIMENTO DI INCARICHI

DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA,

OVVERO DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

Approvato con delibera di Giunta n 22 del 12 agosto 2008

Ripubblicato dal Al

Entrato in vigore il

*Il Segretario generale
f.to dott. Giuseppe Librizzi*

Unione dei Nebrodi

Il presente regolamento, composto da n. 16 articoli , è stato approvato dalla Giunta dell'Unione dei Nebrodi il 12 Agosto 2008 con atto n. 22

IL SEGRETARIO GENERALE

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio

Dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Unione dei Nebrodi

REGOLAMENTO

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel rispetto dei criteri approvati con delibera del consiglio dell'Unione dei Nebrodi n. 11 del 26 maggio 2008.

Le seguenti norme definiscono e disciplinano i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Inoltre indica i criteri per la definizione in sede di bilancio preventivo del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze e le relative procedure per il loro affidamento.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

Fermo restando il principio generale in forza del quale l'Unione provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente o con quello messo a disposizione dai comuni che ne fanno parte, le seguenti norme si applicano, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative.

Le presenti norme non si applicano:

- a) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e per il patrocinio dell'Amministrazione;
- b) agli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dalla legge 109/94, come vigente ed applicabile in Sicilia e dal D.Lgs. 163/2006;
- c) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate, ovvero, se esistenti, non sia possibile avvalersene in ragione dei carichi di lavoro;
- d) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- e) agli incarichi di supporto agli organi di direzione politica, compresi quelli di direzione generale, di valutazione e gli altri previsti dal regolamento di organizzazione;
- f) agli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane conferiti ad esperti esterni;
- g) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
- h) agli incarichi collegati in modo immediato e non in senso lato a questioni di sicurezza o sanità pubblica ;
- i) agli incarichi da conferire per ragioni di somma urgenza e di pubblico interesse.

Articolo 3 (Definizioni)

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per :

- a) **Prestazioni d'opera intellettuale:** quelle che, disciplinate dalle norme del codice civile (artt. 2222 e seguenti) relative ai contratti d'opera intellettuale, si configurano come attività

Unione dei Nebrodi

autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.

b) **Contratti di lavoro autonomo:** le prestazioni (contratto d'opera) di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, con cui una persona si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. I Contratti di lavoro autonomo sono distinti fra quelli di collaborazione coordinata e continuativa, con prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e continuo, e quelli di collaborazione occasionale, con una prestazione d'opera episodica e senza continuità.

c) **Collaborazione coordinata e continuativa:** contratti di lavoro autonomo per prestazioni di tipo intellettuale, di natura coordinata e continuativa (co.co.co), cioè caratterizzati per la coordinazione spazio – temporale con l'organizzazione del committente e per la continuità della prestazione.

d) **Collaborazione occasionale:** prestazione episodica d'opera intellettuale, svolta in maniera saltuaria ed autonoma, resa senza vincolo di subordinazione al committente ed alla sua attività. I relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo. (punti e), f) e g))

e) **Incarichi di studio:** quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Amministrazione e che prevedano la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, che potranno essere utilizzati dall'amministrazione.

f) **Incarichi di ricerca:** quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione per attività di speculazione e di approfondimento, che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della stessa Amministrazione e i cui risultati e soluzioni possono essere utilizzati dal committente.

g) **Incarichi di consulenza:** le prestazioni professionali richieste ad esperti per pareri, assistenza tecnica, valutazioni ed espressioni di giudizi, da rendersi per iscritto su materie di interesse dell'Ente.

h) **Contratto d'incarico:** il documento che regola i rapporti fra la P.A. e l'incaricato, disciplinando l'oggetto della prestazione e le modalità di esecuzione, la decorrenza, il termine ed il pagamento del compenso.

Articolo 4

(Requisiti del contraente)

I contratti di incarico possono essere stipulati con persone in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare.

All'uopo i candidati dovranno di norma essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale) e di un'appropriata esperienza lavorativa.

Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un rapporto di collaborazione continuativa;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;

Unione dei Nebrodi

d) ci siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;

e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero, ai sensi della normativa vigente, rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici;

f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che, ai sensi delle normative vigenti, determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

h) si trovino, in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza, in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività o di concordato preventivo.

L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti interessati resa, nelle forme di legge, contestualmente alla presentazione della candidatura.

Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dal responsabile del centro di responsabilità sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Articolo 5

(Presupposti per l'affidamento di incarichi esterni)

Il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ai soggetti di cui all'articolo precedente, è ammesso quando vi è corrispondenza:

- a) fra l'oggetto della prestazione e le competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e gli obiettivi e progetti specifici e determinati
- b) fra la prestazione e le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- c) fra la prestazione e gli obiettivi e i progetti determinati con il programma annuale approvato dal Consiglio ;

- a) fra l'oggetto della prestazione e le specificazioni definite dalla Giunta-

Inoltre, l'incarico è ammesso in presenza dei presupposti di seguito indicati :

a) inesistenza tra il personale dipendente o che può essere messo a disposizione dai comuni facenti parte dell'Unione di specifiche figure professionali che possano svolgere l'incarico;

b) impossibilità di espletamento dell'incarico da parte del personale dipendente per l'elevato contenuto professionale richiesto in quanto connesso allo svolgimento di attività e prestazioni che riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità;

c) necessità di utilizzare l'apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate;

d) inesistenza all'interno dell'Ente di strutture operative o professionali per svolgere i necessari servizi,

e) indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico;

f) natura temporanea e specializzata della prestazione;

Articolo 6

(Programma annuale)

Il presidente, tenendo presenti gli obiettivi della relazione previsionale e programmatica e le disponibilità del bilancio annuale, propone al Consiglio il programma annuale dell'affidamento degli incarichi di studio, ricerca ovvero di consulenza , indicandone l'oggetto, la prestazione, le professionalità richieste e, presuntivamente, i tempi ed i compensi della prestazione.

Unione dei Nebrodi

In relazione ai superiori parametri, la giunta propone nel bilancio di previsione gli stanziamenti necessari distribuiti per i relativi servizi.

Il consiglio con la delibera di approvazione fissa il limite massimo complessivo della spesa annua per tutti gli incarichi previsti nel programma.

La Giunta con provvedimenti puntuali o generali dettaglierà il programma per centri di responsabilità e per interventi , stabilendo i tempi di attivazione e indicando la copertura finanziaria, nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente regolamento

Articolo 7 (Limite di spesa)

La spesa determinata come previsto dal precedente articolo costituisce il limite massimo impegnabile nell'anno finanziario di competenza per incarichi e consulenze, comunque denominati.

Di norma la spesa complessiva per il conferimento degli incarichi è calcolata con riferimento all'importo degli incarichi di lavoro autonomo impegnato al 31 dicembre dell'anno precedente. Eventuali scostamenti dovranno essere evidenziati nella proposta di approvazione del programma.

Il superamento del limite complessivo previsto nel bilancio preventivo di competenza è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili oppure qualora le prestazioni necessarie non facciano parte del programma annuale. Entrambe le variazioni sono di competenza del Consiglio su proposta del presidente.

La Giunta, in occasione dell'approvazione delle direttive generali o con apposita delibera puntuale, definisce le dotazioni finanziarie che saranno gestite dal responsabile del relativo centro di responsabilità interessato dal programma annuale.

Articolo 8 (Determina a contrattare e affidamento)

Il dirigente del centro di responsabilità adatterà la determina a contrattare fissando l'oggetto e le caratteristiche della prestazione , le professionalità richieste, i luoghi, i tempi e i compensi della prestazione, le modalità di ricerca del contraente e approvando la bozza del contratto di incarico.

a) La determina a contrattare dovrà attestare l'esistenza dei presupposti previsti dal precedente articolo 5, indicare il programma approvato dal Consiglio, la copertura finanziaria e motivare la scelta delle procedure e determinare . la durata, i contenuti, i criteri ed il compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'incarico;

All'uopo il Dirigente dovrà preventivamente verificare e poi riportare nelle motivazioni del provvedimento, almeno:

b) la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Unione dei Nebrodi e agli obiettivi e progetti specifici determinati con il programma annuale;

c) l'inesistenza all'interno dell'Ente di strutture operative o professionali in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno, da accertare per mezzo di una reale e documentata ricognizione;

d) la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione;

e) la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione.

f) l'indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico;

Qualora la prestazione indifferibile ed urgente da affidare all'esterno non fosse stata inclusa nel programma annuale l'attivazione della procedura potrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta, con l'obbligo del Presidente di proporre, entro 15 giorni, al Consiglio le necessarie variazioni.

Espletata la procedura di individuazione del contraente, il citato dirigente, nella determinazione di affidamento dell'incarico, dovrà dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di

Unione dei Nebrodi

incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.

Articolo 9 (Modalità di affidamento)

Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze nonché di altri incarichi individuali di lavoro autonomo di natura occasionale, che non siano già disciplinati da specifica normativa, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

All'uopo il dirigente del centro di responsabilità interessato pubblicherà un apposito avviso pubblico, che deve indicare almeno il contenuto, la natura e l'oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento e di relazione con l'Amministrazione, il prodotto finale richiesto, i titoli di studio e/o i requisiti professionali richiesti ai candidati, termini e modalità di presentazione delle candidature, criteri di valutazione ed eventualmente relativi punteggi, termine iniziale e finale, eventuali garanzie, cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese, l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Per prestazioni urgenti di importo inferiore a 5.000 Euro, come meglio specificato dal successivo articolo, si potrà omettere l'avviso qualora vi siano agli atti richieste o segnalazioni di professionisti che rispondono ai requisiti richiesti, per cui è possibile fare una comparazione.

Per importi superiori a 10.000,00 euro, il dirigente del centro di responsabilità potrà prevedere la comparazione, oltre dei curricula, anche del ribasso offerto e/o della riduzione del tempo previsti nell'avviso.

Gli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria euro sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 50.000,00 euro e la predetta soglia previo espletamento di pubblico incanto.

La verifica della regolarità delle candidature pervenute compete al Dirigente del centro di responsabilità interessato.

Una volta verificata la regolarità delle candidature pervenute, il Dirigente del centro di responsabilità, che eventualmente potrà chiamare a supporto altro Dirigente in possesso di specifiche competenze, procederà alla valutazione delle candidature, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.

Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Dirigente e dai testimoni che hanno assistito alle operazioni. A tutti i candidati dovrà essere comunicato l'esito della selezione.

La determinazione di conferimento dell'incarico indicherà: le generalità dell'incaricato, le modalità dell'affidamento e il corrispettivo, con allegato lo schema di contratto.

Il provvedimento di liquidazione dovrà riportare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione dell'incarico e della avvenuta verifica della sua regolare esecuzione.

Articolo 10 (Affidamento senza esperimento di una selezione pubblica)

Il conferimento senza previo esperimento di una selezione pubblica di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti esterni, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, è ammesso esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, che il Dirigente responsabile del centro di responsabilità dovrà attestare nella determinazione di conferimento:

- a) insostituibilità dell'incaricato in relazione al contenuto e all'oggetto della prestazione;
- b) precedente selezione pubblica andata deserta o, comunque, risultata infruttuosa;
- c) estrema urgenza non imputabile all'Amministrazione.

Unione dei Nebrodi

d) Importo preventivato inferiore a 5.000,00 euro, in questo caso il confronto si farà tra i soggetti già segnalatesi presso questo comune.

e) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Articolo 11

(Pubblicità)

L'avviso deve essere pubblicato nel sito Internet e nell'albo pretorio dell'Ente e dei Comuni facenti parte dell'Unione per tutto il tempo stabilito per la presentazione delle domande.

In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, il Dirigente responsabile del centro di responsabilità interessato è tenuto a valutare l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

La determinazione di conferimento dell'incarico indicante le generalità dell'incaricato, la ragione dell'incarico e il corrispettivo, a cui sarà allegato lo schema di contratto, dovrà essere inviata tempestivamente dal Dirigente del Centro di responsabilità all'albo pretorio e al sito web dell'Ente ai fini della pubblicazione.

Il provvedimento di liquidazione dovrà riportare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione dell'incarico . La mancata pubblicazione non consentirà di procedere alla liquidazione del corrispettivo.

Al dirigente del centro di responsabilità interessato competono le previste comunicazioni alla Corte dei Conti.

Articolo 12

(Il contratto di incarico)

Fatte le prescritte verifiche, il relativo contratto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente il centro di responsabilità interessato e dall'incaricato e dovrà riportare almeno i seguenti elementi e clausole essenziali:

- a) l'oggetto e natura della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolta;
- d) la durata della prestazione od il termine finale ed eventuali penali;
- e) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- f) il diritto dell'ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
- h) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nella convenzione dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorrerà esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.

Il contratto specificherà che la prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento del incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento da concordate nel contratto.

I contratti relativi a rapporti di consulenza e di collaborazione sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente

Unione dei Nebrodi

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Articolo 13

(Determinazione e liquidazione del compenso)

Il dirigente del centro di responsabilità interessato provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. c.c..

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 14

(Norme finali)

Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse, a cura dell'ufficio segreteria, entro 30 giorni dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti.

Sono abrogate le norme dei regolamenti in contrasto con quanto disposto dalle presenti disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contrattuale.

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto dell'Ente.

Articolo 15

(Pubblicità)

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti e agli organi di controllo interno dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata nei vari front office a disposizione di chiunque ne faccia richiesta .

Unione dei Nebrodi

Articolo 16 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento, verrà ripubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

I N D I C E

Articolo 1	(Oggetto)
Articolo 2	(Ambito di applicazione)
Articolo 3	(Definizioni)
Articolo 4	(Requisiti del contraente)
Articolo 5	(Presupposti per l'affidamento di incarichi esterni)
Articolo 6	(Programma annuale)
Articolo 7	(Limite di spesa)
Articolo 8	(Determina a contrattare e affidamento)
Articolo 9	(Modalità di affidamento)
Articolo 10	(Affidamento senza selezione pubblica)
Articolo 11	(Pubblicità)
Articolo 12	(Il contratto di incarico)
Articolo 13	(Determinazione e liquidazione del compenso)
Articolo 14	(Norme finali)
Articolo 15	(Pubblicità)
Articolo 16	(Entrata in vigore)